DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI

Art. 50

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

E' consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima, purche' si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' che verranno fissate dal regolamento. E' vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.

Versione in vigore dal 13 agosto 1967, non più in vigore dal 6 giugno 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Estremi	Legge 4 luglio 1967, n. 580
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-per-la-lavorazione-e-commercio-dei-cereali-degli-sfarinati/art-50-comma-abrogato-dal-d-p-r-9-febbraio-2001-n-187/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it